

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE

(ex art. 41 c.p.c)

Proposto nell'interesse di:

- **GREENPEACE ONLUS,** [REDACTED]

- **RECOMMON ETS** (già RECOMMON APS), [REDACTED]

- e dei/delle Sig.ri/e [REDACTED]

- **attori** -

nella causa civile iscritta al R.G. 26468/2023 del Tribunale di Roma - sez. II civile (G. I. Dott. Corrado Cartoni),

rappresentati e difesi ai fini del presente procedimento, come da procure speciali su fogli a parte, dall'Avvocato Matteo Ceruti, [REDACTED]

contro

ENI S.p.A., (cod. fisc: 00484960588) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 (PEC: eni@pec.eni.com) con gli Avvocati Monica Colombera (PEC monica.colombera@pec.legance.it), Sara Biglieri (PEC sara.biglieri@milano.pecavvocati.it), Cecilia Carrara (PEC ceciliacarrara@ordineavvocatiroma.org), Federico Vanetti (PEC



federico.vanetti@cert.ordineavvocatimilano.it) e Stefano Parlatore (PEC: stefano.parlatore@avvocato.pe.it);

e

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (cod. fiscale 80415740580) in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in via XX Settembre, 97 – 00187 ROMA; PEC: attigiudiziari.mef@pec.mef.gov.it, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici è per legge domiciliato in Via dei Portoghesi, n. 12 00186 ROMA, PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, (Avv.ti dello Stato Anna Collabolletta e Stefano Lorenzo Vitale);

e

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (cod. fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584) in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Via Goito, 4 - 00185 Roma, PEC: cdpspa@pec.cdp.it, con gli avvocati Andrea Zoppini (PEC: andrezoppini@ordineavvocatiroma.org) e Giacinto Parisi (PEC: giacintoparisi@ordineavvocatiroma.org);

- convenuti -

PREMESSO IN FATTO

1.- IL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9.5.2023 e depositato in pari data, gli attori in premessa indicati hanno agito nei confronti dei convenuti, citandoli in giudizio avanti il Tribunale civile di Roma, proponendo la seguente domanda, come precisata in prima memoria *ex art. 171-ter c.p.c.*:

“*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:*

In via istruttoria, ammettere prova per interpellò e testi sui capitoli che verranno formulati nelle successive memorie istruttorie, con richiesta di CTU come specificato *infra sub 1*;

Nel merito:

1) *accertare, se del caso previa CTU, e dichiarare che ENI SPA, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cassa depositi e prestiti SPA, a seguito delle emissioni in atmosfera di gas serra, e in particolare CO2, provenienti dalle attività industriali, commerciali e dei prodotti per il trasporto di energia venduti da ENI, non hanno ottemperato e non stanno ottemperando al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti di cui ENI S.p.A. si sarebbe dovuta dotare in linea con l'Accordo di Parigi, con l'art. 2 L. 240/2016 e con gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi, in violazione degli artt. 2 e 8 della CEDU, così come previsto dagli artt. 2 e 7 della Carta di Nizza;*

2) *per l'effetto, accertare e dichiarare che ENI SPA, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Cassa depositi e prestiti SPA, sono solidalmente responsabili, per violazione del combinato disposto degli artt. 2 e 8 della CEDU, 2 e 7 della Carta di Nizza, e degli artt. 2043 c.c. (o in*



via alternativa art. 2050 o 2051 c.c.) e art. 2059 c.c., per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dagli attori per effetto delle conseguenze del cambiamento climatico che essi hanno concorso a cagionare, ivi compresi:

a) nei confronti degli attori persone fisiche, i danni ai beni patrimoniali di loro proprietà e i danni non patrimoniali ai beni della salute, dell'incolumità e i danni da metus, nonché per aver messo, e aver continuato a mettere, in pericolo gli stessi beni ed interessi;

b) nei confronti degli attori Greenpeace e ReCommon, i danni patrimoniali costituiti dalle risorse economiche e finanziarie messe in campo per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e i danni non patrimoniali conseguenti alla frustrazione dei rispettivi scopi statutari, nonché per aver messo, e aver continuato a mettere, in pericolo gli stessi beni ed interessi;

3) conseguentemente, condannare ENI SPA, ex art. 2058 c.c. ed ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a limitare il volume annuo aggregato di tutte le emissioni di CO2 in atmosfera (Ambito 1, 2 e 3) a causa delle attività industriali, commerciali e dei prodotti per il trasporto di energia venduti da essa in misura tale che tale volume di emissioni venga ridotto di almeno il 45% a fine 2030 rispetto ai livelli del 2020, ovvero in altra misura, accertanda in corso di causa, che garantisca il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi, stabilendo fin d'ora, in caso di inottemperanza, la condanna al pagamento della somma che il Giudice riterrà equa per violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

4) condannare altresì il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ex art. 2058 c.c. ed ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., ad adottare una policy operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui ENI S.p.A. dovrebbe dotarsi in linea con l'Accordo di Parigi e gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi, nei termini indicati al predetto punto 3), stabilendo fin d'ora, in caso di inottemperanza, la condanna dei convenuti al pagamento della somma che il Giudice riterrà equa per violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

5) in via subordinata, per l'effetto condannare i convenuti all'adozione di ogni necessaria iniziativa che garantisca il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura entro 1,5 gradi.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite”.

La causa veniva iscritta al R.G. n. 26468/2023 del Tribunale di Roma - sez. II civile ed assegnata al G.I. Dott. Corrado Cartoni.

Tutti i convenuti si costituivano in giudizio depositando rispettive comparse di costituzione e risposta.

La data della prima udienza indicata in atto di citazione del 30.11.2023 veniva posticipata dal Giudice ex art. 171-bis, comma 3, c.p.c. al 16.02.2024.

Tutte le parti depositavano rituali memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c..

Con provvedimento in data 18.1.2024 il G.I. disponeva lo svolgimento dell'udienza del 16.02.2024 nella forma della trattazione scritta.



A scioglimento della riserva susseguente all'udienza del 16.02.2024, il G.I., con provvedimento dell'11.04.2024, "*ritenuto necessario decidere sulle eccezioni preliminari*", assegnava alle parti i termini dell'art. 189 c.p.c. rinviando per la decisione all'udienza del 13.09.2024.

2.- LA POSIZIONE DEGLI ATTORI

La suddetta causa civile rientra nell'ambito delle c.d. "*climate litigations*", azioni legali avviate da enti pubblici, privati ed organizzazioni non governative che, facendo valere diritti ed interessi degli attori pregiudicati dall'emergenza climatica antropogenica, sono volti ad ottenere una tutela giudiziaria nei confronti di Stati o grandi imprese emettitrici (le cd. *Carbon Majors*) con l'imposizione di determinati standard di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

Tra i contenziosi climatici di privati contro gli Stati v'è da ricordare, *inter alia*, l'esperienza olandese dell'ormai notissimo "caso Urgenda", ossia del processo civile promosso dalla "Dutch Urgenda Foundation" (e da diversi cittadini olandesi) nei confronti dello Stato olandese per chiederne la condanna a ridurre le emissioni di CO2 conformemente agli impegni internazionali. Il giudizio si è concluso con la sentenza del 13 gennaio 2020 della Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna, emessa nei precedenti gradi di giudizio, dello Stato a ridurre del 25% le emissioni di gas ad effetto serra rispetto ai livelli del 1990.

Tra i contenziosi climatici contro le imprese private grandi emettitrici di gas serra, si possono invece ricordare, tra le altre, la vicenda olandese della causa "Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc." decisa con la sentenza del 26 maggio 2021 con cui il Tribunale distrettuale dell'Aja ha ordinato alla principale compagnia petrolifera olandese di ridurre entro il 2030 le emissioni di CO2 del 45% rispetto ai livelli del 2019, ritenendo violato l'articolo 6:162 del codice civile olandese (analogo all'art. 2043 c.c. italiano), applicato in combinato disposto con gli artt. 2 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con riferimento al diritto alla vita e al rispetto della vita privata e familiare (oltreché con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e le Linee Guida dell'OCSE per le imprese multinazionali).

Infine, si rammenta l'ordinanza del Tribunale costituzionale federale tedesco del 24 marzo 2021 che, a seguito di un ricorso proposto da persone fisiche ed associazioni ambientaliste, ha dichiarato il contrasto delle disposizioni della legge federale sul cambiamento climatico del 2019 con l'art. 20 della Grundgesetz che (in termini analoghi al riformato art. 9, comma 3, della Costituzione italiana) assicura la tutela dell'ambiente in nome della responsabilità nei confronti delle generazioni future, per il fatto che le quantità di emissioni di gas serra consentite fino al 2030 scaricano unilateralmente le responsabilità nel futuro, mettendo a repentaglio ogni tipo di libertà tutelata dai diritti fondamentali.

Sulla scia di questa copiosa giurisprudenza, dunque, nella causa R.G. 26468/2023 avanti Tribunale di Roma - sez. II civile, gli attori, in estrema sintesi e con integrale rinvio al contenuto degli atti processuali depositati da questa difesa, hanno allegato e chiesto di provare che:



- gli attori sono associazioni ambientaliste, di levatura nazionale e internazionale, e privati residenti in aree del Paese particolarmente esposte ai cambiamenti climatici: tutti soggetti che, direttamente o per la frustrazione del loro oggetto sociale e delle loro attività prevalenti, da un lato, e delle loro proprietà e diritti umani fondamentali, dall'altro, subiscono le conseguenze delle condotte di ENI sul cambiamento climatico;

- il cambiamento climatico antropogenico è "*la più grande sfida per i diritti umani del 21° secolo*"¹. Esso colpisce negativamente una serie di - se non tutti - diritti umani. Gli impatti universalmente e scientificamente riconosciuti dell'emergenza climatica, sono il degrado dell'ambiente, il riscaldamento atmosferico, i fenomeni meteorologici estremi, la privazione di risorse, la prevalenza di malattie potenzialmente letali, la fame e la malnutrizione diffuse, nonché l'estrema povertà che impedisce agli individui di vivere una vita dignitosa. Alcuni dei diritti individuali colpiti negativamente sono i diritti alla vita, al cibo, all'acqua, ai servizi igienici e alla salute. Vengono, inoltre, violati i diritti collettivi, ivi compresi i diritti alla sicurezza alimentare, allo sviluppo e alla crescita economica, all'autodeterminazione, alla conservazione della cultura, all'uguaglianza e alla non discriminazione;

- gli attori privati stanno già subendo e ancor più subiranno in futuro, le conseguenze del riscaldamento climatico sintetizzabili in un peggioramento della qualità della vita, fino alla difficoltà, se non all'impossibilità, di vivere nei propri luoghi di residenza, a causa degli eventi estremi, del proliferare di malattie e di tutti gli ulteriori danni, patrimoniali e non patrimoniali che gli eventi connessi al cambiamento climatico e universalmente riconosciuti ed indicati nei rapporti IPCC (il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) arrecheranno e che si possono riassumere in:

- riscaldamento atmosferico con ondate di calore;
 - riscaldamento ed innalzamento dei mari con conseguente erosione delle coste e messa in pericolo degli abitanti delle zone costiere;
 - acidificazione dei mari derivante dall'assorbimento di livelli sempre più elevati di Co2;
 - perdita della criosfera;
 - scioglimento dei ghiacciai;
 - maggior frequenza ed intensità di fenomeni climatici estremi, come tempeste e inondazioni;
 - perdita di produzione agricola;
 - subsidenza e risalita del cuneo salino lungo i fiumi;
- ai danni e ai pericoli per gli individui si aggiungono quelli collettivi che devono essere tutelati anche attraverso il riconoscimento del diritto ad agire delle attrici Greenpeace e ReCommon le quali, peraltro, sostengono da diversi anni costi ingenti per studiare l'emergenza climatica antropogenica e denunciare le condotte di ENI oggetto del presente giudizio;
- il contributo di ENI a questa emergenza climatica emerge chiaramente dai risultati della cosiddetta "*attribution science*", cioè quella scienza che permette di determinare come il

¹ Così l'Alto Commissario per I Diritti Umani, Mary Robinson, durante l'incontro sui diritti umani e cambiamento climatico durante la ventottesima sessione dell'Human Rights Council, reperibile su https://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/news/150330_HRC28/HRC28_RighttoFood.pdf.



cambiamento climatico abbia aumentato la probabilità o l'intensità di un evento meteorologico estremo e di determinare il contributo di una specifica fonte emissiva all'aumento complessivo dei gas serra nell'atmosfera e al conseguente cambiamento climatico; in particolare, sulla base di quanto comprovato agli atti del giudizio, la scienza dell'attribuzione dimostra che ENI è responsabile a livello globale di un volume di emissioni di gas serra superiore a quello dell'Italia nel suo complesso, risultando quindi uno dei principali responsabili dell'emergenza climatica in corso;

- le compagnie petrolifere, ed ENI in particolare, sono consapevoli da oltre cinquant'anni delle cause profonde del cambiamento climatico e dell'impatto che le loro attività hanno e continueranno ad avere sul sistema climatico se dovessero continuare a estrarre, vendere e bruciare combustibili fossili. Invece di cambiare il suo modello di business, ENI ha messo in atto strategie di lobby e di c.d. "greenwashing" per creare incertezza scientifica sulle cause dell'emergenza climatica e dei relativi rischi, mascherando le proprie responsabilità ed ostacolando l'azione per la difesa del clima;
- le condotte che causano l'emergenza climatica, con tutto ciò che ne consegue in termini di danni e di rischi per l'ambiente e per la salute delle persone, violano diritti umani tutelati e protetti sia dalla Costituzione italiana (*in primis*, gli artt. 2, 9, 32 e 41), sia da norme internazionali ed accordi vincolanti per gli Stati e per le aziende, in particolar modo per quelle come ENI che dichiarano espressamente di aderirvi e di sottostarvi;
- la violazione di queste norme comporta la commissione di condotte illecite che trovano tutela giurisdizionale attraverso gli articoli 2043, 2050 e 2051 del codice civile, in combinato disposto con gli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - CEDU che garantiscono rispettivamente il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte EDU; oltreché con gli analoghi artt. 2 e 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - CDFUE (cd. "Carta di Nizza");
- i suddetti illeciti necessitano di un intervento sia di accertamento delle responsabilità per i danni cagionati agli attori, sia risarcitorio anche in forma specifica ed inibitorio, dal momento che l'aumento di temperatura del pianeta e dell'Italia in particolare, che già oggi è pregiudizievole per gli attori (tra cui le persone fisiche residenti in aree del Paese particolarmente esposte agli effetti dell'emergenza climatica), lo sarà sempre di più se non verranno rispettati gli obiettivi sovranazionali stabiliti nella Conferenza di Parigi e nel relativo Accordo internazionale, ratificato dall'Unione europea il 4 ottobre 2016 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, ratificato dall'Italia con la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, contenente, all'art. 2, l'ordine di esecuzione;
- l'azione civile è stata proposta anche nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Cassa Depositi e Prestiti spa, tenuto conto dell'influenza dominante/controllo che esercitano su ENI, dalla sua fondazione ad oggi, per cui tali soggetti sono stati ritenuti corresponsabili delle scelte aziendali compiute in tema di strategie energetico-climatiche e delle conseguenti emissioni di CO2 e di altri gas ad effetto serra, per le ragioni giuridiche ampiamente illustrate nel corpo dell'atto, facendo in particolare riferimento ai principi sulla cd. "concezione sostanzialistica" di impresa in materia ambientale e agli enormi utili



conseguiti attraverso la distribuzione dei dividendi (più di 5,7 miliardi di euro percepiti nel solo periodo 2016-2022, successivo all'Accordo di Parigi);

- oltre alle norme sopra richiamate, concorrono ad assicurare la tutela ai diritti azionari anche gli articoli 9 e 41 Cost., nel testo riformato con legge costituzionale n. 1 dell'8 febbraio 2022 che ha conseguentemente ampliato la sindacabilità giudiziale degli interessi ambientali/climatici;
- le suddette norme costituzionali hanno, quindi, recepito i principi affermati in precedenza dagli artt. 3-ter e 3-quater del Codice dell'ambiente di cui al d.lgs. n. 152/2006, oltre che dalla Convenzione di Aarhus, firmata nel 1998 e ratificata in Italia con la legge n. 108 del 16 marzo 2001, la quale prevede tra l'altro:
 - all'art. 2, paragrafo 5 che per "pubblico interessato" (all'accesso alla giustizia in materia ambientale) deve intendersi "*il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei processi decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere al riguardo; ai fini della presente definizione si considerano titolari di tali interessi le organizzazioni non governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale.*";
 - all'art. 9, paragrafo 3 che "... ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale".
 - e al paragrafo 4 del medesimo art. 9: "*4. Fatto salvo il paragrafo 1, le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 devono offrire rimedi adeguati ed effettivi, ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi, e devono essere obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose. Le decisioni prese in virtù del presente articolo sono emanate o registrate per iscritto. Le decisioni degli organi giurisdizionali e, ove possibile, degli altri organi devono essere accessibili al pubblico.*";
- ad ENI la responsabilità nel concorso all'emergenza climatica è imputata in via principale a titolo di dolo, sia pure eventuale; in subordine a titolo di colpa, per la palese violazione delle regole cautelari, ispirate ai criteri di prevedibilità e prevenibilità dell'evento dannoso, che descrivono in termini modali la condotta necessaria ad evitare il verificarsi di un determinato evento, tra cui quell'insieme di disposizioni o raccomandazioni, anche non aventi fonte strettamente ordinamentale, meglio conosciute come norme di c.d. "*soft law*" cui appartengono i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, il Global Compact delle Nazioni Unite e le Linee Guida dell'OCSE per le imprese multinazionali;
- sussiste un nesso causale e/o concausale tra le condotte di ENI, i mutamenti climatici ed i danni già verificatisi di cui è stato chiesto il risarcimento oltre che la riduzione/prevenzione per quelli ancora in itinere, come già riconosciuto, in materia, nel c.d. caso "Urgenda", deciso in via definitiva dalla Corte di cassazione olandese con la storica sentenza del 13 gennaio 2020;
- sono stati puntualmente specificati, e si è richiesto di provare, i pregiudizi (quali danno alla loro salute ed incolumità, nonché ai beni di loro proprietà e alla loro sfera funzionale)



subiti dagli attori persone fisiche di cui è stato domandato il risarcimento, anche in forma specifica attraverso l'imposizione giudiziaria di un piano industriale con obiettivi climatici di cui l'Eni S.p.A. dovrebbe dotarsi al più presto in linea con l'Accordo di Parigi, e gli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l'aumento della temperatura a non più di 1,5 gradi;

- sono stati altresì puntualmente specificati e chiesti di provare i danni patrimoniali e non patrimoniali di cui le Associazioni attrici hanno domandato il risarcimento in forma specifica, quali i danni da lesione dei rispettivi scopi statutari nonché i pregiudizi delle risorse finanziarie e dei beni messi in campo e consumati da parte dalle stesse associazioni, al fine di contrastare le attività produttive – *ex multis* - di danno ambientale/climatico poste in essere da ENI nel corso degli anni in cui avrebbe avuto il dovere di rispettare regole che ha trasgredito;
- è stato chiesto, infine, il risarcimento del danno in forma specifica *ex art. 2058 c.c.* attraverso il rimedio dell'azione inibitoria per accordare tutela giurisdizionale a primari beni di rilievo costituzionale, *in primis* la tutela della salute e dell'ambiente, anche nei confronti della pubblica amministrazione, in conformità ai principi affermati, tra l'altro, da Cass. civile sez. III, 27/07/2000, n. 9893 e da Cass. civile Sez. Un., 23/04/2020, n.8092;
- conseguentemente è stato anche chiesto, *ex art. 614 bis c.p.c.*, che il Tribunale fissi la somma di denaro che i condannati dovranno pagare per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento giudiziale emesso nei loro confronti.

3.- LA POSIZIONE DEI CONVENUTI

I convenuti hanno contestato la pretesa attorea sotto vari profili, eccependo, in via preliminare, il preteso difetto di giurisdizione del giudice adito e sollevando, poi, varie eccezioni processuali e di merito per paralizzare la domanda o per farla dichiarare infondata.

In particolare, per quanto concerne la giurisdizione, è stato sostenuto dalle difese avversarie, in termini pressoché analoghi, al di là delle diverse sfumature:

A - dalla difesa di ENI spa

aa) difetto di giurisdizione per pretesa non “giustiziabilità” determinata dall'impossibilità giuridica delle domande attoree; in ogni caso difetto assoluto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria.

Si è così affermato che gli attori avrebbero “*tentato di (mal)celare dietro una apparente domanda risarcitoria in forma specifica ex art. 2058 c.c. una richiesta palesemente extra ordinem del tutto inammissibile, e persino inconcepibile, nel nostro ordinamento....*”, proponendo domande non “*compatibili con la tutela del diritto di ciascun imprenditore di determinare liberamente la propria politica aziendale come costituzionalmente garantito ex art. 41 Cost.*” in accoglimento delle quali si imporrebbero “*gravissime limitazioni alla libertà economica di Eni e costituirebbe di fatto una sorta di “commissariamento” della Società al*



di fuori di quelle che sono le specifiche e limitate ipotesi previste espressamente dal nostro ordinamento” (pag. 65 della comparsa di costituzione e risposta ENI).

Inoltre, ancor più significativamente, “ad oggi non esiste alcun obbligo normativo che imponga ad Eni, così come a qualsiasi altra società, di rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Per tale ragione, non sussiste alcun fondamento giuridico e normativo che possa giustificare l’eventuale gravosa ingerenza nella libera determinazione delle strategie industriali di Eni. Dunque, la presente azione difetta dell’imprescindibile requisito della c.d. possibilità giuridica” (pag. 66 comparsa di costituzione e risposta ENI).

Ancora si eccepiva la pretesa carenza assoluta di giurisdizione del giudice ordinario in quanto non spetterebbe al “Giudice di fissare regole di condotta e dettare linee di politica economica, peraltro di pretesa rilevanza globale, sostituendosi così agli altri poteri dello Stato” (pag. 67 comparsa di costituzione e risposta ENI).

ab) difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle condotte asseritamente tenute all’estero.

In tal senso è stato eccepito che “Eni è convenuta anche per condotte di cui è incontrovertibile che (i) non sono state tenute in Italia, ma all’estero e persino in altri continenti (Africa, come ad esempio, Nigeria e Mozambico; cfr. p. 35 dell’atto di citazione)”; di conseguenza *“il Giudice italiano difetterebbe comunque di giurisdizione con riferimento alle menzionate condotte attribuibili a soggetti diversi da Eni, se solo si considera che in forza dell’art. 3, comma 2, L. n. 218/1995 e dell’art. 7 n. 2 Regolamento UE n. 1215/2012, ai fini della determinazione della giurisdizione in materia di illeciti, per “luogo dell’evento dannoso” – come affermato dalla consolidata giurisprudenza - deve intendersi “sia quello in cui ha avuto luogo la condotta lesiva, sia quello in cui il danno si è concretizzato avendo riguardo al danno iniziale e non alle conseguenze negative derivanti da un pregiudizio verificatosi altrove” (così Cass. civ. n. 13504 / 2023; ex plurimis cfr. Cass. civ. nn. 7007 / 2019, 27164 / 2018, 19474 / 2016)”.*

Inoltre “le menzionate condotte non sarebbero soggette alla Legge italiana ma a quella straniera posto che, per le medesime ragioni appena esposte, in forza dell’art. 62 L. n. 218/1995 e degli artt. 4 e 7 Regolamento UE n. 864/2007, ai fini della determinazione della legge applicabile rileva solo il luogo del danno iniziale (oltre al luogo del “fatto che ha determinato il danno”), essendo invece irrilevante il luogo ove si sono verificate le “conseguenze indirette” del fatto dannoso (con particolare riferimento al menzionato art. 62 L.218/1995, cfr. Trib. Sciacca, Sent. 30/3/2023 n. 104, Trib. Roma, Sent. 16/10/2002).” (così alle pagg. 71 e 72 della comparsa di costituzione e risposta ENI).

B – dall’Avvocatura Generale dello Stato in difesa del Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF)

ba) difetto assoluto di giurisdizione. Invasione della sfera legislativa. “Non giustiziabilità” delle domande attoree.



Anche la difesa erariale esordisce denunciando il tentativo dell'azione proposta di ottenere *“mediante una forzatura applicativa dell'art. 2403 cod. civ., un cambiamento della politica climatica di ENI S.p.a., ritenuta dagli attori non in linea con gli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti..”*, traendone la conseguenza per cui *“l'azione risarcitoria in questi termini avanzata (la domanda di risarcimento in forma specifica) e la richiesta di inibitoria ex art. 614 bis c.p.c. si traduce in un'inammissibile richiesta che condurrebbe ad uno sconfinamento del potere giurisdizionale sotto diversi profili”* (così alle pagg. 8 e 9 della comparsa di costituzione e risposta del MEF).

Afferma poi -in relazione all'Accordo di Parigi, ratificato dall'Italia con legge n. 204 del 4 novembre 2016– che tale legge si limiterebbe ad autorizzarne la ratifica *“lasciando poi ad un successivo intervento legislativo la definizione delle concrete modalità di attuazione dell'Accordo, anche in riferimento all'individuazione dell'autorità giudiziaria competente a vagliarne il rispetto da parte degli organi statali e dei soggetti privati insediati in Italia”* (così al punto 26, pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta del MEF).

Da ciò trae la conseguenza per cui *“Mancando tale legge di attuazione, una pronuncia giurisdizionale nella direzione individuata dagli attori si tradurrebbe in un'indebita invasione della sfera riservata al legislatore”*, da cui deriverebbe un difetto assoluto di giurisdizione in base ai principi affermati in un *obiter dictum* da Cass. Sez. Unite civili del 16.03.2022, n. 8600 (così al punto 27 pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta del MEF).

Afferma poi che, in base all'art. 101, comma 2, Cost. ed in assenza di parametri legislativi, *“Il giudice non può sostituirsi al legislatore nell'adottare misure preventive di responsabilità sociale e di sostenibilità, in linea con le best practices internazionali, in quanto tali norme hanno natura volontaria e necessitano di un intervento legislativo che le faccia assurgere a regole di condotta direttamente vincolanti per le imprese”* (così al punto 31, pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta del MEF).

Quanto all'Accordo di Parigi, esso vincolerebbe *“gli Stati solo al perseguimento di un risultato comune, senza individuare le specifiche modalità per il suo raggiungimento”*, ponendo *“in capo alle parti obbligazioni di risultato, piuttosto che obbligazioni di mezzi”* (così ai punti 32 e 34, pag. 11 della comparsa di costituzione e risposta del MEF).

Dopo aver illustrato le attività svolte dal quel dicastero per il contenimento del cambiamento climatico, concludeva chiedendo che fossero dichiarati *“il difetto assoluto di giurisdizione e “non giustiziabilità” delle domande attoree, attenendo le richieste della parte alla sfera di attribuzioni riservata al legislatore”* (così al punto 39, pag. 13 della comparsa di costituzione e risposta del MEF).

bb) difetto assoluto di giurisdizione sotto ulteriore profilo. Invasione delle scelte di strategia imprenditoriale.

La difesa erariale ha motivato la censura a partire dal punto 44: *“nonostante l'art. 41 secondo comma Cost. individui l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà e la dignità umana come limiti al dispiegarsi della libertà di iniziativa economico-privata, il sindacato sull'attività di Eni*



spa non si tradurrebbe in un vaglio sul rispetto di indici normativi o linee guida in materia ambientale, che la società in ogni caso non ha disatteso, ma in una valutazione puramente soggettiva da parte dell'autorità giudiziaria sull'opportunità delle scelte imprenditoriali in relazione all'impatto di tale attività su un fenomeno di portata generale come quello del cambiamento climatico” aggiungendo che “Una pronuncia del giudice, come richiesta dagli attori, infatti, dovrebbe indicare la corretta “policy” in grado di raggiungere l'auspicato obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi. Tale risultato, prima ancora che collocarsi al di fuori del potere giurisdizionale, esulerebbe dalle competenze dello stesso potere, le quali, in un settore in continua evoluzione, come quello relativo allo studio del riscaldamento globale e delle misure per contrastarlo, si troverebbe a dover prendere posizione nel dibattito scientifico senza che ci sia stata un'previa valutazione delle conseguenze socio-economiche legate ad una determinata strategia climatica, la quale è rimessa, come già sottolineato prima, alla discrezionalità del potere legislativo ed esecutivo, o al più a decisioni di policy sociale. Nessuna disposizione attribuisce al giudice ordinario un potere direttamente incisivo sugli atti generali di programmazione delle strategie di una società per azioni, in deroga alla competenza riservata agli organi sociali” (così al punto 45, pagg. 14-15 della comparsa di costituzione e risposta MEF).

Ciò basta per concludere affermando che *“l'azione avversaria è inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione in quanto una pronuncia nel senso indicato dagli attori si tradurrebbe in un'invasione nelle scelte di strategia imprenditoriale di Eni spa”* (così a punto 46, pag. 15 della comparsa di costituzione e risposta MEF).

bc) Difetto assoluto di giurisdizione sulle condotte poste in essere da Eni in altri Stati.

Con riferimento ai danni conseguenti al cambiamento climatico causato dall'attività svolta all'estero da ENI, anche la difesa erariale ha contestato la giurisdizione italiana in base al disposto dell'art 4 par. 1 del Regolamento europeo n. 864/2007 dell'11 luglio 2007 secondo cui: *“Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto”* (così a punto 49, pag. 15 della comparsa di costituzione e risposta MEF) pur precisando subito dopo, al punto 50, che *“Nella specifica materia del “danno ambientale”, l'art. 7 del medesimo Regolamento prevede che “La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da danno ambientale o da danni arrecati alle persone o ai beni per effetto di un tale danno è quella risultante dall'articolo 4, paragrafo 1, a meno che la persona che chiede il risarcimento dei danni scelga di fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato”* così da pervenire alla conclusione secondo cui *“Nel caso di specie, in cui il danno è da rinvenire nel cambiamento climatico globale che ENI S.p.a. contribuirebbe a produrre attraverso le emissioni di CO2 che si verificano in tutto il mondo, un'interpretazione letterale della norma condurrebbe ad un'applicazione distributiva delle leggi di tutti i paesi coinvolti”* oppure *“del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato”* o, infine, in base al



Regolamento n. 1215/2012 adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 12 dicembre 2012, art. 7, “ davanti all’ autorità giurisdizionale del luogo in cui l’ evento dannoso è avvenuto o può avvenire” o davanti all’ autorità giurisdizionale del luogo in cui è situata una succursale, un’ agenzia o qualsiasi altra sede d’ attività (così al punto 54, pag. 16 della comparsa di costituzione e risposta MEF).

Da ciò la conseguenza del difetto di giurisdizione in relazione ai danni verificatisi in territori diversi da quello italiano (così al punto 56, pag. 17 della comparsa di costituzione e risposta MEF).

C – dalla difesa di Cassa depositi e prestiti spa (CDP)

Nella comparsa di costituzione e risposta di Cassa depositi e prestiti il difetto di giurisdizione è prospettato in termini ridotti rispetto a come l’ hanno prospettato gli altri conventi riguardando esclusivamente da un lato, in generale, il preteso difetto di “giustiziabilità” delle domande attoree e, dall’ altro, l’ affermazione della carenza assoluta di giurisdizione soltanto per i danni derivati da condotte poste in essere da ENI al di fuori del territorio dello Stato.

ca) difetto assoluto di giurisdizione sulle domande proposte nell’ atto di citazione a causa della pretesa “non giustiziabilità” delle domande attoree.

Così, sotto il primo profilo, afferma che la domanda “... di valutare l’ adeguatezza delle misure adottate da Eni per diminuire le emissioni di gas climalteranti derivanti dalle sue attività... chiede in sostanza che il Tribunale si sostituisca al Parlamento e/o all’ Esecutivo affinché detti una politica in tema di cambiamento climatico vincolante per le società private” dal momento che “... la questione del cambiamento climatico non può essere semplificata in un’ analisi di raggiungimento o meno di un determinato risultato, ma è necessaria una valutazione anche in merito alle conseguenze socio-economiche legate ad una determinata strategia climatica, la quale è rimessa alla più ampia discrezionalità del potere legislativo e esecutivo” e che “... la risoluzione di un fenomeno globale così grave e complesso come il cambiamento climatico non può certamente essere pretesa dai Tribunali” (così ai punti 49, 51 e 52 pag. 25 della comparsa di costituzione e risposta di CDP).

Controparte fonda tale affermazione sull’ art. 57 bis del Codice dell’ Ambiente e sull’ art. 35 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, modificato da ultimo dall’ art. 4 d.lgs. 11 dicembre 2022, n. 173, norme che affidano allo Stato (Ministero dell’ Ambiente) compiti rilevanti nella strategia per contrastare il cambiamento climatico, e che dimostrerebbero come la materia sia di esclusiva competenza statale e non riguardi in alcun modo i cittadini o le imprese: “Le disposizioni sopra richiamate sono dirimenti e dimostrano chiaramente che la materia del cambiamento climatico è rimessa esclusivamente al potere legislativo e/o esecutivo, essendo di natura prettamente politica” (così a punto 55, pag 26 della comparsa di costituzione e risposta di CDP). Ne consegue, secondo i nostri avversari, che “l’ attività giurisdizionale di codesto ill.mo Giudicante deve arrestarsi di fronte alle domande proposte dagli attori, nel rispetto del principio di separazione tra i poteri dello Stato.” come riconosciuto dalla giurisprudenza nazionale e straniera (così a punto 57, pag. 27 della comparsa di costituzione e risposta di CDP).



Da ultimo la comparsa avversaria ha ricordato che *“Le argomentazioni sopra svolte, del resto, sono state condivise anche dallo Stato italiano nell’ambito del procedimento n. 39415/2021 R.G., denominato dagli attori stessi “Giudizio Universale”, attualmente pendente dinanzi alla medesima II sezione del Tribunale di Roma (G.I. Dott.ssa Canonaco) e avente ad oggetto le medesime questioni sollevate dagli odierni attori nel presente procedimento”* (così al punto 68, pag. 31 della comparsa di costituzione e risposta di CDP).

cb) difetto assoluto di giurisdizione sulle condotte asseritamente poste in essere da Eni in altri Stati.

Questa eccezione è svolta sinteticamente ed è pienamente sovrapponibile a quella analoga sollevata dagli altri convenuti.

Si afferma così che il *“Tribunale deve arrestare la propria valutazione sulle domande attoree nella parte in cui vengono contestate condotte poste in essere da altre società del Gruppo Eni al di fuori dello Stato italiano, atteso che esse esulano sicuramente dalla cognizione del Giudice italiano per difetto assoluto di giurisdizione.”* In quanto *“il Giudice italiano ha potere giurisdizionale solo nel caso in cui la condotta illecita, generatrice del danno lamentato, sia occorsa nello Stato italiano”* (così ai punti 73 e 74 di pag. 32 della comparsa di costituzione e risposta di CDP).

Richiamati i principi dettati, da ultimo, da Cass., Sez. Un., 17 maggio 2023, n. 13504, la comparsa avversaria conclude nel senso che *“il Giudice adito non può esprimersi in parte qua sulle domande attore, atteso che tanto il danno iniziale lamentato da controparte (i.e., il riscaldamento globale) quanto la condotta di Eni o delle sue controllate asseritamente illecita, sarebbero occorsi, in tale parte, in uno Stato diverso da quello italiano”* dal momento che sussisterebbe *“... l’ulteriore difetto assoluto di giurisdizione derivante dal fatto che controparte eccepisce danni asseritamente verificatesi fuori dall’Italia e causati da condotte poste in essere da soggetti appartenenti al Gruppo Eni in Stati stranieri”* (così ai punti 76 e 77, pag. 33 della comparsa di costituzione e risposta di CDP).

Quanto sin qui illustrato ben evidenzia i presupposti che giustificano la proposizione del presente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, di seguito evidenziati in diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

A) IN VIA PRELIMINARE: SULL’AMMISSIBILITA’ DEL RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE

Innanzitutto, si ritiene di dover formulare alcune rapide considerazioni in termini di ammissibilità del presente ricorso per regolamento di giurisdizione *ex art. 41 c.p.c.* sotto i seguenti profili.

i) Quanto al fatto di essere stato proposto dagli attori

Sotto un primo aspetto, come è noto, il ricorso per regolamento di giurisdizione non costituisce un mezzo di impugnazione (cfr. ad esempio, Cass. Sez. Unite civili, ordinanza n.



22575 del 10 settembre 2019) e può "essere proposto da ciascuna parte, e quindi anche dall'attore nel giudizio di merito, sussistendo, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, un interesse concreto ed immediato alla risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in via definitiva ed immodificabile, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, così ritardando la definizione della causa e frustando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo (ex plurimis, Cass., Sez. Un.: n. 20504 del 21/09/2006; n. 15237 del 12/07/2011)" (così Cass. Sez. Unite civili, Ordinanza n. 32727 del 18/12/2018).

Inoltre si è chiarito che "il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce uno strumento a carattere non impugnatorio, preventivo (e facoltativo), diretto all'immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione, il quale, in linea teorica, è utilizzabile anche dallo stesso soggetto che ha scelto il giudice della cui giurisdizione abbia poi avuto motivo di dubitare a seguito delle contestazioni dell'altra parte, ovvero di un proprio spontaneo ripensamento (si v., ex multis, Cass., S.U., n. 18266 del 2019)" (così da ultimo Cass. Sez. Unite civ. 29/05/2023, n. 15058).

ii) Quanto all'interesse degli attori a proporlo

Sotto il profilo dell'interesse degli attori a proporre il ricorso, si evidenzia che l'eccezione di difetto di giurisdizione, coralmemente sollevata da tutte le difese dei convenuti nel giudizio civile in esame (come ricordato *supra*), è sufficiente a fondare l'interesse degli attori ad avvalersi del regolamento preventivo (vds. Cass. Sez. Unite civ. n. 14345 del 09/07/2015).

Aggiungasi che la difesa di Cassa Depositi e Prestiti spa, con nota di deposito 29.02.2024, ha prodotto in giudizio la sentenza dello stesso Tribunale di Roma – Sezione II civile, depositata il 26.2.2024, n. 3552 avente ad oggetto altra azione di "climate litigation" proposta da differenti attori nei confronti dello Stato italiano, che è stata dichiarata inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione.

Di qui un interesse concreto ed immediato dei ricorrenti/attori ad una risoluzione della *quaestio* da parte delle Sezioni Unite, in via definitiva ed immodificabile, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa (cfr. Cass., Sez. Unite civ., n. 15122 del 2022).

iii) Quanto all'ammissibilità del ricorso con riferimento all'eccezione di preteso difetto di giustiziabilità dei diritti azionati

Merita infine di essere rapidamente esaminato il tema dell'ammissibilità del ricorso con riferimento all'eccezione avversaria di preteso "difetto assoluto" di giustiziabilità dei diritti azionati, affrontata (e motivatamente esclusa) nei primi due motivi di ricorso.

Nel caso di specie si è infatti al cospetto di una domanda che - come risulterà evidente dalla lettura dei motivi 1° e 2° - risulta ben proponibile, trattandosi di un'ipotesi di azione risarcitoria per la tutela di diritti umani fondamentali tutelati dalla Costituzione italiana (artt.



2, 9, 32, 41), dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - CEDU (artt. 2 e 8) e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - CDFUE (artt. 2 e 7).

Peraltro, preme precisare che l'ammissibilità del ricorso per regolamento di giurisdizione è stata affermata anche in presenza di improponibilità assoluta della domanda.

Invero, nell'ordinanza n. 6690 del 9 marzo 2020 codeste Sezioni Unite Civili della Suprema Corte hanno avuto occasione di precisare il principio secondo cui, pur in presenza "di una fattispecie di improponibilità assoluta e definitiva della domanda, in quanto concernente un diritto non configurato in astratto a livello normativo dall'ordinamento", "la relativa questione integra una deduzione di difetto assoluto di giurisdizione, sindacabile in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (o come motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.), poiché attiene al perimetro, in astratto delimitato dall'ordinamento, della cognizione giurisdizionale".

Dalla motivazione della citata ordinanza emerge che si trattava di un caso in cui era stata esercitata direttamente l'azione risarcitoria diretta nei confronti di un giudice amministrativo per il ristoro di danni asseritamente cagionati nell'esercizio della funzione giurisdizionale. Nonostante si fosse premesso che ciò integrava (come nel nostro caso hanno eccepito tutte le difese avversarie) *"una fattispecie di improponibilità assoluta e definitiva della domanda, in quanto concernente un diritto non configurato in astratto a livello normativo dall'ordinamento (Cass., 26 giugno 2012, n. 10596)"* codeste Sezioni Unite hanno tuttavia ritenuto ammissibile la proposizione del regolamento in presenza di *"una deduzione di difetto assoluto di giurisdizione sindacabile in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (o come motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.), perché attiene al perimetro, in astratto delimitato dall'ordinamento, della cognizione giurisdizionale, tale che nessun giudice può conoscere della domanda risarcitoria proposta in via diretta in sede civile per danni cagionati (con dolo o colpa grave) a seguito "di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni" (art. 6)"* (così al § 5.1 di motivazione), procedendo conseguentemente ad un esame nel merito della fondatezza del ricorso sulla base di un sindacato sul contenuto dell'azione civile che era stata esercitata e riscontrando che l'azione risarcitoria si era fondata *"sull'allegazione di un illecito aquiliano che trova concretezza in una fattispecie materiale, postulata come sussumibile in quella legale di cui all'art. 2043 c.c."* (così al § 6.3 di motivazione).

Inoltre, tale ordinanza afferma anche il principio secondo cui è irrilevante il presunto carattere strumentale dell'azione proposta (in quanto, ad esempio, diretta a perseguire finalità diverse da quelle tipiche) dal momento che ciò *"... non elide, ai fini del riparto di giurisdizione, il profilo della sostanza della domanda proposta"* e che doveva escludersi che la domanda formulata in sede civile integrasse, di per sé, un abuso processuale nella scelta del giudice munito di giurisdizione *"poiché proprio il petitum sostanziale è ... risultato coerente con l'ambito della cognizione rimessa al giudice ordinario, ovviamente restando affatto impregiudicato il profilo del merito della promossa azione di risarcimento del danno"* (così § 6.6 della motivazione).



E' evidente, quindi, in ogni caso l'ammissibilità del presente ricorso, anche nei primi due motivi, non ponendo invece -neppure in astratto- una tale problematica il terzo motivo (inerente al presunto, ma inesistente difetto di giurisdizione del giudice italiano).

B) NEL MERITO, I MOTIVI DI RICORSO

1° MOTIVO: SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA ESSENDO LA DOMANDA PROPOSTA GIUSTIZIABILE E NON COMPORTANDO LA STESSA INVASIONE DELLA SFERA DI REPONSABILITA' POLITICA, LEGISLATIVA ED ESECUTIVA - INCONFIGURABILITA' DEL DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE

1.1.- Il "ruolo chiave" riconosciuto ai giudici nazionali nelle controversie sul cambiamento climatico dalla storica sentenza della Grande Camera della Corte EDU del 9 aprile 2024

Come ricordato *supra*, le difese delle convenute di ENI (§ IV.A, punti 217 ss.), MEF (punti 18 ss.) e CDP (§ III.1.1, punti 48 ss.) hanno sollevato dinanzi al Tribunale civile di Roma una serie eccezioni -nei termini già sopra esposti- di pretesa non giustiziabilità dell'azione proposta dagli odierni attori e di connesso difetto assoluto di giurisdizione per presunta invasione dell'ambito riservato ai poteri legislativo ed esecutivo.

Gran parte delle suddette eccezioni avversarie sulla presunta inammissibile incidenza del sindacato giurisdizionale sulla sfera politica possono essere esaminate alla luce della recente -ma già definita "storica"- **sentenza della Grande Camera della Corte EDU del 9 aprile 2024**, che ha dichiarato ammissibile ed ha accolto (sia pure in parte) l'azione proposta da un'associazione di diritto svizzero (Verein KlimaSeniorinnen Schweiz) e da alcuni cittadini aderenti alla medesima che facevano valere alcune omissioni delle autorità statali nel settore della mitigazione dei cambiamenti climatici, invocando la violazione degli articoli 2, 6, 8 (e 13) della "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali".

In particolare si rammenta che, in relazione al sindacato giudiziale sul ricorso proposto per violazione dei diritti alla vita e al rispetto della vita privata familiare di cui agli artt. 2 e 8 della CEDU (che sono stati invocati anche nel caso in esame in combinato disposto con l'art. 2043 c.c. e, in via subordinata, con gli artt. 2050 e 2051 c.c.), la Corte EDU, pur dichiarandosi perfettamente consapevole delle importanti problematiche attinenti alla giustiziabilità della domanda di azione in materia climatica (anche inerenti il fondamentale principio della separazione dei poteri), ha significativamente affermato (al § 412) che, se è pur vero che *"l'intervento giudiziario, anche da parte di questa Corte, non può sostituire o supplire all'azione che deve essere intrapresa dai rami legislativo ed esecutivo del governo"*, pur tuttavia *"la democrazia non può essere ridotta alla volontà della maggioranza degli elettori e dei rappresentanti eletti, senza tener conto dei requisiti dello Stato di diritto. Il compito dei*



tribunali nazionali e della Corte è quindi complementare a questi processi democratici. Il compito della magistratura è quello di garantire la necessaria supervisione del rispetto dei requisiti legali".

Il tutto soggiungendo che, se l'ambito di sindacato giurisdizionale della Corte stessa risulta contenuto e condizionato in quanto *"La base giuridica per l'intervento della Corte è sempre limitata alla Convenzione, che le consente di determinare anche la proporzionalità delle misure generali adottate dal legislatore nazionale"*, diversamente *"Il quadro giuridico pertinente che determina l'ambito del controllo giurisdizionale da parte dei tribunali nazionali può essere notevolmente più ampio e dipenderà dalla natura e dalla base giuridica delle richieste presentate dai contendenti"* (sempre al § 412).

In ogni caso *"L'attuale situazione comporta quindi condizioni attuali e convincenti, confermate dalle conoscenze scientifiche, che la Corte non può ignorare nel suo ruolo di organo giudiziario incaricato di far rispettare i diritti umani"* (§ 413).

Dunque, **la giustiziabilità dell'azione -di cittadini ed associazioni- in materia climatica per la tutela dei diritti umani, dapprima dinanzi ai giudizi nazionali e, poi, davanti alla Corte EDU (§ 413), viene pienamente riconosciuta dalla sentenza, individuando i criteri per affrontare e risolvere le "inedite" ed importanti, ma non irrisolvibili, questioni processuali e sostanziali.**

Il tutto partendo dal presupposto di fatto ormai acclarato che, sulla base delle conclusioni dei rapporti dell'IPCC (§§ 107-120), che debbono essere considerati il condiviso punto di riferimento della comunità scientifica internazionale e, dunque, anche della giurisprudenza nazionale ed internazionale (§ 429-436): a) vi sono indicazioni di sostanziale certezza dell'esistenza di un cambiamento climatico di origine antropica, b) che esso rappresenta una minaccia grave e potenzialmente irreversibile per il godimento dei diritti umani garantiti dalla Convenzione (*ibidem* e § 635), c) che debbono quindi essere adottate con urgenza misure per affrontarlo efficacemente, coinvolgendo sia il settore pubblico che quello privato (§ 419), d) che i rischi rilevanti per i diritti umani saranno inferiori se l'aumento della temperatura si limita a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali e se si interviene con urgenza (§§ 431 ss.).

Risulta significativo altresì evidenziare che, in relazione all'accertata violazione dell'art. 6 della CEDU nella misura in cui il diritto di accesso alla giustizia di un'associazione ad un tribunale svizzero venga limitato in misura tale da compromettere l'essenza stessa del diritto (vds. anche *infra*), la sentenza così significativamente conclude: **"A questo proposito, la Corte ritiene essenziale sottolineare il ruolo chiave che i tribunali nazionali hanno svolto e svolgeranno nelle controversie sul cambiamento climatico, un fatto che si riflette nella giurisprudenza adottata finora in alcuni Stati membri del Consiglio d'Europa, evidenziando l'importanza dell'accesso alla giustizia in questo campo. Inoltre, dati i principi di responsabilità condivisa e di sussidiarietà, spetta in primo luogo alle autorità nazionali, compresi i tribunali, garantire il rispetto degli obblighi della Convenzione"** (§ 639).



Si ritiene quindi che gli argomenti delle convenute in termini di presunto difetto assoluto di giurisdizione debbano essere valutati, nell'ambito del sindacato consentito in questa sede, sulla base dei significativi principi di diritto enunciati dalla Corte EDU nella recente sentenza testè richiamata.

Il tutto rammentando la necessità di fornire un'interpretazione del diritto interno che sia convenzionalmente orientata allorché la controversia involga l'esame di diritti di matrice CEDU, sia che l'azione risulti proposta nei confronti di articolazioni dello Stato sia che la causa sia pendente tra soggetti privati, a fronte della nota efficacia "orizzontale" della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (sul tema vds. anche *infra* il § 2.2. del presente ricorso). Esattamente come nel caso in esame in cui -si ricorda- gli attori (primarie associazioni di protezione ambientale e di tutela dei diritti umani, e persone residenti in contesti geografici italiani esposti agli effetti dei cambiamenti climatici) invocano dal Tribunale di Roma un intervento tanto risarcitorio che inibitorio contestando ai convenuti, società per azioni ed articolazioni dello Stato (ENI, MEF e CDP), di aver posto in essere sul piano delle emissioni climalteranti condotte illecite sanzionate dagli artt. 2043, 2050 e 2051 del codice civile, in combinato disposto con gli artt. 2 e 8 della CEDU, nonché dei corrispondenti artt. 2 e 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea volti a garantire, rispettivamente, il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare (si vedano in particolare i §§ 23 e 26 dell'atto di citazione).

1.2.- Infondatezza giuridica della tesi della supposta non giustiziabilità dell'azione in assenza di una legge di attuazione dell'Accordo di Parigi

Tanto rapidamente premesso sulla sentenza della Grande Camera della Corte EDU del 9 aprile 2024, e in particolare sul "ruolo chiave" cui la Corte richiama i giudici nazionali nelle controversie di "*climate change*" connesse alla violazione dei diritti umani e in particolare del diritto al rispetto della vita privata e familiare *ex art. 8* della Convenzione (con conseguente violazione anche dell'art. 6 in ipotesi di limitazione del diritto di azione davanti ad un tribunale nazionale: vds. *infra*), si aggiungano le seguenti ulteriori considerazioni su talune specifiche questioni proposte dai convenuti avanti il Tribunale di Roma, sempre in termini di presunto difetto assoluto di giurisdizione.

Una prima considerazione attiene all'eccezione sollevata dalla difesa erariale secondo cui, in relazione all'Accordo di Parigi, la legge n. 204/2016 si limiterebbe ad autorizzarne la ratifica "*lasciando poi ad un successivo intervento legislativo la definizione delle concrete modalità di attuazione dell'Accordo, anche in riferimento all'individuazione dell'autorità giudiziaria competente a vagliarne il rispetto da parte degli organi statali e dei soggetti privati insediati in Italia*" (così al § 26, pag. 9 della comparsa di costituzione e risposta del MEF). Pertanto, secondo la convenuta, "*Mancando tale legge di attuazione, una pronuncia giurisdizionale nella direzione individuata dagli attori si tradurrebbe in un'indebita invasione della sfera riservata al legislatore*" da cui deriverebbe un difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera di responsabilità politica in base ai principi affermati in un *obiter dictum* da Cass. Sez. Unite civili del 16.03.2022, n. 8600 (§ 26) in quanto "*in assenza di un parametro giuridico, il sindacato deve arrestarsi*" (§ 30) come sarebbe nel caso dell'Accordo di Parigi,



che "vincola gli Stati solo a perseguimento di un risultato comune, senza indicarne le specifiche modalità per il raggiungimento" (§ 32).

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Come già precisato nella memoria degli attori *ex art.* 171-ter n. 1 c.p.c. (§ B.1.3., pagg. 41 ss.) occorre, al riguardo, premettere ancora una volta che –come ampiamente trattato in citazione - l'azione proposta è di tipo risarcitorio e si fonda innanzitutto sulla violazione delle norme del codice civile italiano (artt. 2043 e ss.) in relazione agli obblighi nazionali e internazionali dell'Italia in materia di diritti umani (*in primis* gli artt. 2 e 8 della CEDU) che, come prevede tanto l'Accordo di Parigi quanto l'UNFCCC, debbono essere rispettati nell'ambito e attraverso l'azione per il clima.

Tanto premesso, la singolarità della tesi sostenuta dalla difesa erariale per cui l'Accordo di Parigi non sarebbe per l'Italia ancora operativo, e come tale non risulterebbe neppure "giustiziabile", oltre a risolversi in un'affermazione assolutamente dirompente sul piano politico internazionale, denota un'errata concezione delle modalità di adeguamento del diritto interno all'ordinamento giuridico internazionale dal momento che, contrariamente a quanto asserito dalle Parti avverse, anche le norme derivate dai Trattati internazionali, debitamente recepiti nel nostro Paese con legge di ratifica contenente l'ordine di esecuzione, concorrono a fornire la giustificazione della *causa petendi* azionata, così come vi concorrono altre norme giuridiche direttamente applicabili nell'ordinamento interno quali, ad esempio, i regolamenti comunitari.

In primis si consideri che nel caso di specie l'azione poggia, tra l'altro, su Accordi internazionali involgenti la materia dei diritti umani, com'è appunto lo stesso Accordo di Parigi del 2015, recepiti dall'Italia con ordine di esecuzione, vale a dire con un procedimento speciale di adattamento al diritto internazionale pattizio che produce nell'ordinamento interno tutte le variazioni necessarie a dare esecuzione al singolo trattato, rimettendo all'interprete (cioè al Giudice) la determinazione delle singole norme da applicare.

D'altronde pare superfluo precisare che la citata legge n. 204/2016 non si limita ad autorizzare la ratifica dell'Accordo di Parigi con il suo art. 1, ma contiene anche all'art. 2 l'ordine di esecuzione del Trattato a mente del quale "1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo". In tal modo, il legislatore ha automaticamente introdotto nell'ordinamento interno italiano, proprio per l'effetto del suddetto ordine di esecuzione, tutte le norme indispensabili a dare attuazione al citato Accordo internazionale, che (lo si dirà meglio in prosieguo) sono da ritenersi "interposte" a seguito dell'ultima riforma dell'art. 117 Cost..

Come unanimemente evidenziato da tutta la dottrina internazionalistica e recepito dalla giurisprudenza non solo di merito ma anche di legittimità, l'ordine di esecuzione costituisce infatti lo strumento attraverso cui il diritto interno trasforma l'obbligo internazionale assunto da uno Stato con un Trattato, da mero fatto a situazione giuridica di diritto interno, in tal modo



“*imponendo agli individui ciò che una norma di diritto internazionale impone allo Stato di imporre agli individui*” (Morelli).

La legge contenente la ratifica con l'ordine di esecuzione del Trattato, dunque, allo stesso modo di quanto previsto dall'art. 10, comma 1 Cost., fa sorgere di volta in volta nell'ordinamento italiano tutte le norme interne corrispondenti alle clausole del Trattato stesso, necessarie per darne esecuzione, operando in tal modo un adattamento automatico e permanente dell'ordinamento interno statuale al diritto pattizio attraverso la creazione di norme corrispondenti ad esso, norme non scritte, ma che spetta all'interprete (giudici in primis) riconoscere ed applicare. Pertanto se è la legge contenente la ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato a produrre automaticamente tutte le modifiche dell'ordinamento interno necessarie ad adempiere agli obblighi assunti a livello internazionale, tale legge è perfettamente idonea a vincolare non solo lo Stato, ma anche le persone fisiche o giuridiche, ove ciò sia richiesto, come lo è nel caso di specie, dagli obblighi assunti dallo Stato a livello internazionale. Ne si ha conferma dal fatto che la Corte Costituzionale ha sempre dichiarato incostituzionale la legge contenente l'ordine di esecuzione (e non certo le singole norme del Trattato) allorché ha ravvisato un vizio di costituzionalità derivante dall'esecuzione di un trattato internazionale (si veda, ad esempio, la nota sentenza n. 238/2014 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 848 del 1957, di esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite nella parte in cui obbliga il giudice a conformarsi sempre ed in ogni caso alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012).

Ne consegue che la tesi difensiva avversaria risulta inesatta laddove sostiene con pretesa di generalità una regola - secondo cui le norme di un trattato internazionale vincolano soltanto lo Stato che l'abbia sottoscritto e non gli individui né le imprese - che tale non è; ed è altresì *incompleta* in quanto si limita a considerare solo una parte del problema (quella relativa all'indiscutibile vincolo per gli Stati derivante dai Trattati internazionali cui essi aderiscono) senza però prestare attenzione anche agli effetti, per le persone fisiche e giuridiche, prodotti nell'ordinamento interno dall'ordine di esecuzione di Trattati, specie di quelli contenenti disposizioni *self-executing* o, in ogni caso, gli accordi internazionali in materia di diritti umani, categoria alla quale va ricondotto l'Accordo di Parigi.

Invero quella che *ex adverso* sarebbe un'inammissibile richiesta, rivolta al Giudice, di creare *ex novo* norme giuridiche contro il cambiamento climatico, invadendo così il campo del potere legislativo e/o esecutivo, costituisce, in realtà, semplicemente la domanda di accertamento e di applicazione di norme giuridiche già esistenti nell'ordinamento italiano (anche se non scritte) in quanto create dall'ordine di esecuzione dell'Accordo di Parigi del 2015, nei termini sopra esposti (*amplius* vds. la memoria degli attori *ex art. 171-ter* n. 1 c.p.c., pagg. 45 ss.) quantomeno con riferimento:

- a) al principio di limitare l'aumento della temperatura a non più di un grado e mezzo, dettato dall'art. 2 dell'Accordo e dalle successive decisioni della COP (la riunione delle parti dell'Accordo);
- b) al principio per cui devono essere intraprese "*rapide riduzioni ... in linea con le migliori conoscenze scientifiche a disposizione*", dettato dall'art. 4 dell'Accordo; di



talché il dichiarato proposito di ENI di non farlo e di non adottare nemmeno nuovi *target* basati sulla scienza nei prossimi due anni (cfr. il rapporto presentato da ENI nel 2023 vi è l'ammissione per cui “*i vari obiettivi di riduzione delle emissioni fissati al 2030 ed per altri anni non sono affatto basati sulla scienza (science-based) e la società non ha intenzione di adottare nuovi target basati sulla scienza nei prossimi due anni*” (pag. 65 del documento <https://www.eni.com/content/dam/enicom/documents/eng/sustainability/2023/Eni-CDP-Climate-Change-Questionnaire-2023.pdf>) costituisce comportamento *contra jus* che lede i diritti umani degli attori e che può essere contrastato giudizialmente attraverso i provvedimenti richiesti al Tribunale di Roma;

- c) al principio di progressività delle riduzioni nella produzione dei gas climalteranti, che si ricava dall'art. 3 del Trattato, che è ugualmente introdotto nell'ordinamento interno dall'ordine di esecuzione e rende illegittimi i comportamenti degli individui e delle imprese che non risultino ad esso conformi.

Si tenga, inoltre, conto del fatto che per effetto dell'art. 117, comma 1, Cost. le norme interne prodotte dall'ordine di esecuzione di un Trattato internazionale divengono “interposte” in quanto prevalenti sulle leggi e sugli atti con forza di legge difformi, assurgendo esse a parametro del giudizio di legittimità costituzionale.

Il tutto considerando altresì che, in caso di eventuali lacune normative nell'attuazione dell'Accordo, saranno chiamati a svolgere un ruolo fondamentale di copertura tanto gli artt. 2 e 8 della CEDU, che i corrispondenti artt. 2 e 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sulla base dell'interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo nella richiamata sentenza della Grande Camera del 9 aprile 2024.

In estremo subordine ed in denegata ipotesi, qualora codeste Sezioni Unite non ritenessero di poter dichiarare ammissibile e fondato il presente ricorso per difetto di giustiziabilità delle situazioni giuridiche vantate dagli attori in assenza di una legge di attuazione dell'Accordo di Parigi, i ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge n. 87/1953, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 2 della citata legge n. 204/2016 nella parte in cui non consente di immettere nell'ordinamento statale tutte le norme necessarie a rendere immediatamente applicabili le disposizioni dell'Accordo di Parigi sul contrasto al cambiamento climatico, nei confronti sia dei soggetti pubblici che di cittadini e delle imprese, in violazione dei diritti umani e in contrasto con gli articoli della Costituzione 2 e 24 Cost. (sull'effettività della tutela giurisdizionale in materia di diritti fondamentali vds. ad es. Corte Cost. n. 238/2014), oltreché con gli artt. 9, comma 3 e 41, comma 3 (sul principio fondamentale della tutela dell'ambiente anche nell'interesse delle generazioni future e sui limiti all'attività economica privata in termini di divieto di danno alla salute o all'ambiente; su cui *infra*) e con il citato art. 117, comma 1, Cost.

In tal caso, infatti, la questione sarebbe sicuramente rilevante in quanto diretta a rimuovere quello che diversamente risulterebbe un insuperabile ostacolo normativo alla giustiziabilità dei diritti azionati; la questione sarebbe altresì non manifestamente infondata sulla base delle



considerazioni svolte nel presente ricorso a proposito dei parametri costituzionali invocati a fondamento costituzionale delle stesse pretese fatte valere.

1.3.- Sussistenza della giurisdizione ordinaria per mancata invasione della sfera politica alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte

Alle predette considerazioni si aggiungano i seguenti ulteriori rilievi sull'eccezionale difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera politica, alla luce della giurisprudenza sviluppata da codeste Sezioni Unite civili.

Preme subito evidenziare come la sentenza della Cass. Sez. Unite civili n. 8600/2022 (impropriamente richiamata dalla difesa del MEF) affronti una fattispecie radicalmente diversa da quella in esame: in quel caso, infatti, è stato accertato il difetto assoluto di giurisdizione per invasione della sfera della responsabilità politica in una controversia ove era stato chiesto al giudice di negare la sovranità dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio inibendo l'esercizio dell'imposizione fiscale. Il tutto con la motivazione che se in quel caso l'azione giudiziale *"seppure, in via di mera ed astratta ipotesi, fosse sorretta dal diritto positivo e, segnatamente, da trattati internazionali (ratificati o meno), veicola domande non proponibili dinanzi a qualsiasi giudice, poiché comporta non già la delibazione di una posizione di diritto o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla configurazione costituzionale dello Stato italiano, mettendone in discussione, a monte, la stessa ridefinizione dei confini territoriali o, comunque, il loro assetto"* (§ 12.2).

Nulla di tutto ciò avviene nel caso di specie in cui -ripetesi- viene chiesta la tutela di diritti umani fondamentali protetti dalla Costituzione e dai trattati internazionali (la CEDU, la UNFCCC-Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e l'Accordo di Parigi) che vengono pregiudicati dalle attività dei convenuti idonee a contribuire in modo significativo all'emergenza climatica, con i relativi gravi effetti sull'ambiente di vita, privata e familiare, degli attori/ivi ricorrenti.

Sempre in tema di responsabilità politica, corre l'obbligo di ricordare una più recente sentenza con cui codeste Sezioni Unite hanno avuto modo di precisare che la nozione di "atto politico" insindacabile in sede giurisdizionale è di stretta interpretazione ed ha carattere eccezionale, atteso che il principio di giustiziabilità degli atti del pubblico potere costituisce un profilo fondante della Costituzione italiana (in applicazione del principio, è stato escluso che l'attribuzione da parte di un Comune della cittadinanza onoraria -nel caso, all'ex presidente del Brasile- costituisca un atto politico): così Cassazione civile sez. un., 01/06/2023, n. 15601.

E' pur vero che quest'ultima sentenza è pervenuta a dichiarare il difetto assoluto di giurisdizione in quanto la cittadinanza onoraria viene conferita nell'ambito di *"un'attività libera ed autonoma, non soggetta ad alcuna normazione e non vincolata ad un fine desumibile dal sistema"*; invero, data la "natura puramente simbolica" della cittadinanza onoraria, il legislatore non ha predeterminato un "canone di legalità" per la relativa attribuzione e il cittadino elettore non ha quindi una pretesa giustiziabile a far valere vizi di legittimità della relativa deliberazione di conferimento, con l'azione popolare (in quel caso, del testo unico sugli enti locali).



Premesso che neppure in quest'ultima vicenda codeste Sezioni Unite hanno escluso la garanzia della giustiziabilità (per sanzionare le conseguenze dell'eventuale fatto illecito offensivo del comune sentimento di giustizia, consistente nel conferimento della cittadinanza onoraria a persona indegna perché condannata per gravi crimini: § 15), è evidente come dalla sentenza in esame si desuma chiaramente *a contrario* che il difetto assoluto di giurisdizione vada comunque escluso laddove, come nella causa in esame, un'attività -pubblica e privata- pur non vincolata da norme specifiche, sia contestata sulla base di un'azione giudiziale (non semplicemente volta a contestare un'attribuzione meramente simbolica, bensì) recante la richiesta di un accertamento della responsabilità civile per fatti illeciti lesivi di diritti umani fondamentali, proposta da soggetti, singoli ed associati, che non esercitano affatto un'azione popolare, com'è stato chiarito dalla Corte EDU nella citata recente sentenza della Grande Camera del 9 aprile 2024 (vds. §§ 458 ss.; con specifico riferimento al riconoscimento dell'ampia legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste in tema cambiamento climatico antropogenico, sulla base dei presupposti dell'art. 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus vds. §§ 489 ss.).

1.4.- Insussistenza del difetto assoluto di giurisdizione in presenza di domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

Maggiormente conferente alla vicenda in esame è invece il precedente di cui alla sentenza di codesta Cass. Sez. Un. civ., 24/11/2021, n.36373, ove si è affermato che *“Rispetto alla pretesa risarcitoria”* -che costituisce (come detto) oggetto del giudizio ivi in esame instaurato dai ricorrenti dinanzi al Tribunale di Roma- *“non è fondatamente richiamabile il concetto di difetto assoluto di giurisdizione, giacché codesto propriamente attiene all'impossibilità di esercitare la potestà giurisdizionale con invasione della sfera attributiva di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti dotati di autonomia, in controversie direttamente involgenti attribuzioni pubbliche di questo tipo, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo a un intervento del giudice. Laddove la postulazione riguardi invece i fondamenti di una pretesa risarcitoria, la lite per definizione sovviene alla materia dei diritti soggettivi, e a fronte di affermati diritti fondamentali, costituzionalmente protetti, non può escludersi il diritto di azione, anche se la lesione sia paventata come dipendente dall'esercizio asseritamente illegittimo di una potestà pubblica o dalla predisposizione, presentazione, o mancata modifica di un atto legislativo”* (in relazione ad un'azione proposta davanti al giudice ordinario diretta a far accertare il diritto al risarcimento del danno per illegittima mancata attivazione della potestà legislativa in materia fiscale, con conseguente lesione del diritto fondamentale degli attori dell'eguaglianza e non discriminazione in materia tributaria).

Il tutto soggiungendo che la domanda risarcitoria non è suscettibile di esser considerata come astrattamente e assolutamente improponibile giacché *“L'improponibilità assoluta è stata in effetti correlata, in alcuni arresti di questa Corte, al caso della domanda concernente un diritto non configurato neppure in astratto a livello normativo, con conseguente integrazione di un ulteriore caso di difetto assoluto di giurisdizione sindacabile in sede di regolamento preventivo”*, ma *“Tale ipotesi è tuttavia configurabile in rapporto alla materia, quando cioè la domanda giudiziaria non è conoscibile, in astratto e non in concreto, da alcun giudice, sicché quest'ultimo è appunto tenuto ad “arretrare” rispetto a una materia che non può*



formare oggetto di cognizione giurisdizionale (arg. da C. Cost. n. 6 del 2018; cfr. pure Cass. Sez. Un. 8311-19). Anche considerandosi una sì rilevante estensione del concetto di improponibilità assoluta, perché concernente una materia determinativa di arretramento giurisdizionale, è decisivo constatare che esula da esso la fattispecie in esame, in cui si discute dell'azione risarcitoria comune, avente base nell'art. 2043 c.c. in sé considerato. I fondamenti di tale azione presuppongono sempre una valutazione in concreto, che solo il giudice dei diritti è legittimato a svolgere”.

Né l'azione risarcitoria può dirsi esclusa evocando la natura politica dell'atto legislativo, giacché nel caso in cui sia proposta – come nella fattispecie – una domanda di accertamento della responsabilità extracontrattuale “*il giudice non è chiamato a invadere la funzione sovrana (tipico caso di difetto assoluto di giurisdizione: v. per esempio Cass. Sez. Un. 16751-06 per il cd. "signoraggio" monetario; Cass. Sez. U n. 4190-16, per il caso dell'impugnazione degli atti di costituzione di commissioni legislative di assemblee regionali; Cass. Sez. U n. 8157-02, per la conduzione di ostilità belliche), ma a stabilire se la evocata fattispecie integri o meno l'illecito civile denunciato”.*

Ne consegue che in tali casi non può essere dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione, che spetta al giudice ordinario.

Né varrebbe a sostenere il contrario ipotizzare – come pure hanno fatto esplicitamente alcuni dei convenuti – che la domanda risarcitoria sia stata formulata in modo strumentale essendo, in realtà, diretta a condizionare l'attività costituzionalmente riservata al legislatore o al Governo.

Come si è ricordato, infatti, la difesa di ENI (al § 221 pag. 65 della comparsa di costituzione e risposta), si è spinta ad affermare il carattere meramente apparente della domanda risarcitoria proposta *ex art. 2058 cc*, che sarebbe stata diretta, in realtà, a nascondere “*una richiesta palesemente extra ordinem*”, prospettando in tal modo quella che viene fantasiosamente presentata come una sorta di simulazione relativa da parte degli attori.

In termini simili, però diversi nella sostanza giuridica, si è pronunciata anche la difesa del MEF allorquando ha denunciato quella che sarebbe una “*forzatura applicativa dell'art. 2043 cc*” da parte degli attori per ottenere il cambiamento della politica climatica di ENI (pag. 8 della comparsa di risposta della difesa erariale).

Tuttavia, sia che si prospetti una simulazione (necessariamente relativa) da parte degli attori sia che si ponga, invece, un problema di corretta interpretazione della norma risarcitoria, è evidente che in entrambi i casi le questioni non investirebbero mai i limiti esterni della giurisdizione, risolvendosi in questioni di merito che non incidono sull'interpretazione delle norme essendo svolte entro i suoi limiti interni (sul fatto che “*l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale*” cfr. ad es. Cass Sez. Un. civ., sentenza n. 27770 del 04/12/2020).

Inoltre, codeste Sezioni Unite hanno affermato che “*la giurisdizione si determina in base all'oggetto specifico della domanda proposta nell'ambito del giudizio di cognizione (art. 386*



cod. proc. civ.), individuata dal riferimento al cd. petitum sostanziale. Il quale è contrassegnato dalla natura della situazione soggettiva giuridicamente tutelata come dedotta in giudizio con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione (ex aliis Cass. Sez. U n. 10233-17, Cass. Sez. U n. 11229-14, Cass. Sez. U n. 2926-12, Cass. Sez. U n. 8034-11, Cass. Sez. U n. 16296-07)” (così da ultimo Cass Sez Unite Ordinanza n. 25163 del 17/09/2021, punto I di motivazione).

Quella che è rilevante, dunque, è la semplice prospettazione, da parte degli attori, dei fatti da essi allegati e del rapporto giuridico enunciato cui sono collegati: la domanda risarcitoria ex art. 2043 cc (o 2058 cc), in questo senso, non può che appartenere alla giurisdizione ordinaria non essendovi i presupposti perché possa essere ritenuta di appartenenza di quella amministrativa e, tantomeno, perché possa essere ritenuta “non giustiziabile”.

2° MOTIVO: SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA IN PRESENZA DI DOMANDA IL CUI ACCOGLIMENTO NON DETERMINA INDEBITA INVASIONE NELLE LIBERE SCELTE IMPRENDITORIALI - INCONFIGURABILITA' DEL DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE

2.1.- L'ampiezza del sindacato giurisdizionale nei confronti delle imprese (pubbliche e private) alla luce dei riformati artt. 9 e 41 Cost.

Il secondo motivo del presente ricorso viene proposto per chiedere a codesta Suprema Corte a Sezioni Unite Civili di pronunciarsi in relazione ad un diverso ulteriore profilo di preteso difetto assoluto di giurisdizione sollevato dinanzi al Tribunale di Roma dai convenuti, secondo cui una pronuncia nel senso indicato dagli attori si tradurrebbe in un'invasione nelle scelte di strategia imprenditoriale di ENI spa.

Orbene sui limiti del sindacato giudiziale rispetto alla libertà di determinazione della politica aziendale, rivendicata da ENI -e sostenuta in particolare dal MEF- in nome dell'art. 41 della Costituzione, non resta che richiamare quanto precisato ai § 24 e 25 dell'atto di citazione e ribadito in memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c. (al § B.1.1., pagg. 33 ss.), in termini di indispensabile rilettura di tale ultima disposizione costituzionale alla luce delle importanti innovazioni introdotte dalla legge cost. 1/2022, nel senso che:

- la clausola di responsabilità intergenerazionale in funzione della tutela ambientale contenuta nel nuovo comma 3 dell'art. 9 della Costituzione italiana (la Repubblica “tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”) si impone a tutti i pubblici poteri (della Repubblica), ivi compreso quello giurisdizionale, costituendo ormai un imprescindibile “parametro di validità ricchissimo di potenzialità ... per il sindacato giudiziale” sulle politiche ambientali e climatiche (Cecchetti, 2021);

- in particolare quest'ultimo nuovo parametro costituzionale richiede un sindacato giurisdizionale sul rispetto dell'obbligazione climatica, ossia volto a precludere che a una



generazione sia permesso di “consumare buona parte del bilancio di anidride carbonica sostenendo un onere relativamente leggero, laddove ciò comporti per le successive generazioni il dover sopportare un onere più radicale ed esporre le loro vite a una più ampia perdita di libertà”: così la ricordata sentenza del 24 marzo 2021 sul cambiamento climatico del Bundesverfassungsgericht, sulla base di analoga disposizione contenuta nell’art. 20a della Legge fondamentale tedesca;

- tale ultimo controllo giurisdizionale va esercitato anche -e soprattutto- nei confronti delle imprese pubbliche e private, cui direttamente si rivolge il riformato art. 41 Cost. prescrivendo che l’iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno (prima ancora che a sicurezza, libertà e dignità umana, innanzitutto) “alla salute” e “all’ambiente”, individuando in questi ultimi interessi pubblici due precisi limiti alla libertà di iniziativa economica, con efficacia prevalente -e conformativa- sulle strategie imprenditoriali, cui viene dunque imposto di evitare pregiudizi ambientali/sanitari, a partire dal danno potenzialmente esiziale per le future generazioni (ma anche per le presenti) costituito dal cambiamento climatico antropogenico, con un potere/dovere pubblico di conseguente indirizzo e coordinamento dell’attività economica, *in primis* delle imprese a partecipazione pubblica, per finalità ambientali/climatiche (si rinvia ai §§ 24.2 della citazione);

- in linea con le predette disposizioni costituzionali, anche la legislazione ordinaria, agli artt. 3-ter e 3-quater del Codice dell’ambiente, nonché gli artt. 2 e 9 della Convenzione internazionale di Aarhus (ratificata dall’Italia con la L. 16/03/2001, n. 108), richiedono la piena giustiziabilità dei diritti dei singoli e delle associazioni nei confronti di attività economico/imprenditoriali condotte in modo difforme dai principi dell’azione ambientale (prevenzione, precauzione, correzione alla fonte e chi inquina paga) e come tali suscettibili di cagionare danni ambientali e climatici, onde ottenere che vengano imposte strategie aziendali finalizzate a garantire uno sviluppo sostenibile che consenta di preservare la salute delle persone e dell’ambiente -ivi compresi gli ecosistemi e la biodiversità- dalle conseguenze pregiudizievoli del cambiamento climatico indotto dalle emissioni climalteranti causate da tali attività (vds. il § 25 della citazione).

A supporto della piena "giustiziabilità" dell’azione proposta nei confronti di un’impresa privata sono stati richiamati diversi precedenti giurisprudenziali stranieri in tema di *climate litigations* (menzionati alle pagg. 35 ss. della memoria ex art. 171-ter, n. 1 c.p.c.).

2.2.- Il sindacato giurisdizionale sulla violazione dei diritti umani anche nei confronti dei soggetti privati

In relazione alla presunta invasione nelle libere scelte imprenditoriali di ENI, preme ribadire ancora una volta che il sindacato giudiziale richiesto con l’atto di citazione pendente avanti il Tribunale di Roma attiene ad un’azione risarcitoria per violazione dei diritti fondamentali alla vita e al rispetto della vita privata familiare tutelati dagli artt. 2 e 8 della CEDU: la paventata



invasione che deriverebbe dall'accoglimento della suddetta domanda non potrebbe, dunque, dirsi indebita perché conseguirebbe come reazione dell'ordinamento giuridico ad una condotta illecita in quanto in contrasto con i diritti umani.

In proposito si deve *in primis* evidenziare che ENI si è vincolata giuridicamente a rispettare i diritti umani in forza del suo Codice etico, che è alla base del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo dell'azienda in forza del rispetto del D.Lgs. n. 231 del 2001, affermando *inter alia* che “*ENI è impegnata ad assicurare il rispetto dei Diritti Umani internazionalmente riconosciuti nelle proprie attività e in quelle dei partner commerciali, in linea con i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani (UNGP) e con le Linee Guida OCSE per le Imprese Multinazionali*” (vds. il § 27.2 dell'atto di citazione).

Ma, al di là della violazione di tali ultime disposizioni al cui rispetto ENI si è giuridicamente autovincolata (UNGP e Linee guida OCSE, pure invocate nell'atto di citazione), quel che maggiormente rileva è rammentare gli approdi cui è pervenuta la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella ricordata sentenza del 9 aprile 2024 (Verein Klimaseniorinnen Schweiz e altri c. Svizzera) che ha espressamente riconosciuto che il concorso al cambiamento climatico viola in particolare l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e che le associazioni ambientaliste, a determinate condizioni, sono legittimate ad agire per farne accertare le responsabilità.

Tali principi recentemente enunciati dalla Corte di Strasburgo debbono trovare piena applicazione anche nei rapporti interprivati (od “orizzontali”) stante la già ricordata necessità di fornire un'esegesi del diritto applicabile alle controversie che sia convenzionalmente orientata ogniqualvolta sia in gioco l'esame di diritti umani tutelati dalla CEDU.

In proposito, diventa imprescindibile riferirsi, in primo luogo, ai precedenti di codesta stessa Ecc.ma Corte di Cassazione che ha già riconosciuto che anche tra privati la violazione di un diritto umano, e segnatamente proprio dell'art. 8 della CEDU, sia da considerarsi quel fatto illecito costitutivo della responsabilità *ex art. 2043 c.c.*: così **Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 2611 del 1° febbraio 2017** che ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite (indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato) “*quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è prevista dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi*”. In termini vedi *inter alia* anche Cass., Sez. III civ., n. 20927/2015.

Peraltro, è noto che se l'articolo 8 è finalizzato principalmente al tutela dell'ingerenza arbitraria nella vita privata familiare nel domicilio, nella corrispondenza e nella salute da parte di un'autorità pubblica (Libert contro Francia, §40-42), integrando un classico obbligo negativo descritto dalla Corte come l'essenziale finalità dell'articolo 8 (Krohn e altri contro i Paesi Bassi, §31), gli Stati membri hanno, tuttavia, anche l'obbligo “positivo” di garantire che



i diritti previsti dall'articolo 8 siano rispettati anche tra privati. Così ad esempio nella sentenza della Grande Camera del 5 settembre 2017 (“Barbulesku contro Romania”), si afferma che “§ 108. *La Corte deve stabilire se la presente causa debba essere esaminata sotto il profilo degli obblighi negativi o positivi dello Stato. Ribadisce che, ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, le Parti contraenti "assicurano a ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti in (...) Convenzione". Se è vero che l'obiettivo essenziale dell'articolo 8 della Convenzione è quello di proteggere i singoli contro l'ingerenza arbitraria delle autorità pubbliche, esso può anche imporre allo Stato taluni obblighi positivi per garantire l'effettivo rispetto dei diritti tutelati dall'articolo 8*”.

Il precedente più noto sul punto è del 2013 e riguarda la Sentenza, sempre della Grande Camera, “Söderman c. Sueda”, la quale ha espressamente affermato che “§ 78. *La Corte ribadisce che l'obiettivo dell'articolo 8 è essenzialmente quello di proteggere il singolo da ingerenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche. Tuttavia, questa disposizione non si limita a obbligare lo Stato ad astenersi da tale ingerenza: oltre a questo impegno principalmente negativo, vi sono obblighi positivi inerenti ad un effettivo rispetto della vita privata o familiare. Tali obblighi possono comportare l'adozione di misure volte a garantire il rispetto della vita privata anche nell'ambito dei rapporti tra gli individui (si veda, in particolare, Airey c. Irlanda, 9 ottobre 1979, § 32, serie A n. 32). § 79. ... Quando è in gioco un aspetto particolarmente importante dell'esistenza o dell'identità di un individuo, o quando le attività in gioco riguardano un aspetto molto intimo della vita privata, il margine concesso allo Stato è corrispondentemente ristretto (si veda Mosley, sopra citata, § 109). § 80. Per quanto riguarda la protezione dell'integrità fisica e psichica di una persona nei confronti di altre persone, la Corte ha già dichiarato che gli obblighi positivi delle autorità – in alcuni casi ai sensi degli articoli 2 o 3 della Convenzione e in altri casi ai sensi dell'articolo 8, considerati singolarmente o in combinato disposto con l'articolo 3 – possono includere l'obbligo di mantenere e applicare nella pratica un quadro giuridico adeguato che offra protezione contro gli atti di violenza commessi da privati ... § 85. Più in generale, tuttavia, per quanto riguarda gli atti meno gravi tra individui, che possono violare l'integrità psichica, l'obbligo dello Stato ai sensi dell'articolo 8 di mantenere e applicare nella pratica un quadro giuridico adeguato che offra protezione non richiede sempre l'esistenza di una disposizione di diritto penale efficace che copra l'atto specifico. Il quadro giuridico potrebbe anche consistere in mezzi di ricorso di diritto civile in grado di offrire una protezione sufficiente*”.

In termini di obblighi positivi in materia ambientale, la Corte EDU ha poi stabilito che l'articolo 8 può essere applicato nei casi ambientali sia che l'inquinamento sia direttamente causato dallo Stato, sia che la responsabilità dello Stato derivi dall'incapacità di regolamentare correttamente l'industria privata (si veda, ad esempio, Hatton e altri c. Regno Unito [GC], no. 36022/97, § 98, ECHR 2003-VIII). Ha inoltre affermato che il dovere di adeguata regolamentazione dell'industria privata non riguarda solo i danni effettivi derivanti da attività specifiche, ma si estende ai rischi intrinseci (si veda, ad esempio, Di Sarno e altri c. Italia, no. 30765/08, § 106, 10 gennaio 2012).



Il tutto con la precisazione che l'applicazione di tali ultimi principi giurisprudenziali è stata da ultimo espressamente richiamata anche nella materia climatica dalla sentenza della Grande Camera del 9 aprile 2024 (vds. il § 435).

In conclusione, dunque, sebbene la finalità dell'articolo 8 della CEDU consista essenzialmente nella tutela della persona dalle ingerenze arbitrarie delle autorità pubbliche, esso semplicemente non obbliga lo Stato ad astenersi da tali ingerenze giacché, oltre a tale impegno di carattere essenzialmente negativo, infatti, vi sono obblighi positivi inerenti all'effettivo rispetto della vita privata. Tali obblighi positivi, come visto, comportano l'adozione di misure finalizzate ad assicurare il rispetto dei diritti umani garantiti dall'art. 8, con un quadro giuridico adeguato in termini di regolamentazione ambientale e climatica delle imprese, oltretché ovviamente di relativa tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 6 della Convenzione in termini di diritto di accesso al giudice, anche per le controversie riguardanti i rapporti interprivati.

Correttamente hanno, dunque, già in passato sancito codeste Sezione Unite nel riconoscere nell'articolo 2043 c.c. lo strumento per dare effettiva tutela positiva in sede giurisdizionale alla violazione dei diritti umani e, in particolare dell'art. 8 della CEDU.

D'altronde, diversamente opinando, si sarebbe al cospetto della violazione del testè ricordato art. 6 della CEDU dal momento che non sarebbe consentito l'accesso ad un giudice per agire a tutela di un diritto umano violato.

Anche sotto questo profilo si è pronunciata la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella citata recente sentenza del 9 aprile 2024 che ha fondato l'accertamento della violazione dell'art. 6, § 1, della Convenzione in relazione al mancato accesso al tribunale per far valere la violazione dell'art. 8 in tema di effetti del cambiamento climatico, *inter alia* sui seguenti presupposti motivazionali:

- al § 626, richiamando la sentenza della Grande Camera Zubac c. Croazia del 5.12.2018, ha ricordato che “76. *Il diritto di accesso a un tribunale è stato stabilito come un aspetto del diritto a un tribunale ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione nella causa Golder c. Regno Unito (21 febbraio 1975, §§ 2836, serie A n. 18). In tale causa, la Corte ha ritenuto che il diritto di accesso a un giudice costituisca un aspetto intrinseco delle garanzie sancite dall'articolo 6, facendo riferimento ai principi dello Stato di diritto e dell'elusione del potere arbitrario che sono alla base di gran parte della Convenzione. Pertanto, l'articolo 6 § 1 garantisce a chiunque il diritto di ottenere un'azione relativa ai suoi diritti e obblighi civili dinanzi a un tribunale (si veda Roche c. Regno Unito [GC], n. 32555/96, § 116, CEDU 2005X; si veda anche Z e altri c. Regno Unito [GC], n. 29392/95, § 91, CEDU 2001-V; Cudak c. Lituania [GC], n. 15869/02, § 54, CEDU 2010; e Lupeni Greek Catholic Parish e altri c. Romania [GC], n. 76943/11, § 84, CEDU 2016 (estratti)). 77. Il diritto di adire un giudice deve essere “pratico ed effettivo”, non “teorico o illusorio”;*

- al § 629 ha chiarito che “*In via preliminare, la Corte ribadisce che il diritto di adire un giudice comprende non solo il diritto di proporre un ricorso, ma anche il diritto di ottenere*



una decisione della controversia da parte di un giudice. Ciò deriva dal fatto che il diritto di accesso a un giudice deve essere "pratico ed effettivo", non teorico o illusorio (si veda, ad esempio, Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri, sopra citata §86)";

- al § 639 ha evidenziato che *“la Corte ritiene essenziale sottolineare il ruolo chiave che i tribunali nazionali hanno svolto e svolgeranno nel contenzioso in materia di cambiamenti climatici, un fatto che si riflette nella giurisprudenza adottata finora in alcuni Stati membri del Consiglio d'Europa, sottolineando l'importanza dell'accesso alla giustizia in questo settore. Inoltre, dati i principi di responsabilità condivisa e di sussidiarietà, spetta in primo luogo alle autorità nazionali, compresi i tribunali, garantire il rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione. Nel caso di specie, la Corte constata che vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione”*.

Ci si trova, pertanto, di fronte ad una situazione in cui lo Stato italiano, per soddisfare correttamente la Convenzione, deve, in situazioni di violazione dell'articolo 8 -rientrando fra di esse anche quelle afferenti all'inquinamento ambientale e, come da ultimo, chiarito al cambiamento climatico-, garantire la possibilità per i suoi cittadini ed associazioni di rivolgersi, come previsto dall'articolo 6, ad un giudice. Non ci si sofferma sulla pur esistente violazione anche dell'articolo 13 della CEDU dal momento che, come riconosciuto della Corte stessa, la violazione dell'articolo 6, che è *lex specialis* rispetto al 13, assorbe ogni considerazione su questa ulteriore violazione potenzialmente addebitabile allo Stato italiano qualora non venisse riconosciuta la legittimità dell'azione proposta dagli attori.

Per rispettare questa norma della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, gli Stati hanno potuto scegliere fra due opzioni.

Da un lato c'è chi, come la Francia, ha ritenuto di adottare delle norme *ad hoc*, nel caso di specie inserendole nel codice civile con la legge 1087 dell'8 agosto 2016, con cui è stato disciplinato il cosiddetto “pregiudizio ecologico”.

Dall'altro c'è invece che, come l'Italia, ha evidentemente ritenuto che le norme esistenti fossero di per sé sufficienti a garantire il rispetto dei diritti umani e d'altronde, in questo senso, le pronunce della Corte di Cassazione come quella poc'anzi richiamata hanno già confermato che l'articolo 2043 c.c. sia proprio quella norma interna a cui fare riferimento per le violazioni di diritti umani e civili anche tra privati. In maniera del tutto analoga a quanto fatto dai giudici olandesi nel precitato caso "Milieudefensie et al. v. Royal Dutch Shell plc”.

Diversamente opinando si dovrebbe riconoscere che lo Stato italiano viola gli artt. 6 e 8 della CEDU, oltretutto gli artt. 2, 24 e 117, comma 1, Cost.

Sicché non è revocabile in dubbio la giustiziabilità delle domande proposte, né si vede come nella materia possa essere invocato il difetto assoluto di giurisdizione.



3° MOTIVO: SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE ORDINARIA ITALIANA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASSERTITAMENTE POSTE IN ESSERE (E AI DANNI CAGIONATI) DA ENI IN ALTRI STATI

Eccepiscono tutte le controparti (comparsa ENI, IV.B, punti 256 ss.; comparsa MEF, III, punti 47 ss.; comparsa CDP, III.3.2, punti 71 ss.) un presunto difetto di giurisdizione del giudice italiano con riferimento alle condotte illecite oggetto di causa poste in essere da società del gruppo ENI al di fuori dello Stato italiano.

Innanzitutto v'è da osservare che il Regolamento UE 12/12/2012 n. 1215 (concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) all'art. 4, par. 1 recita: "*A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro*". Poiché dunque la norma primaria è quella per cui le persone, fisiche o giuridiche, debbono essere citate avanti alla competente autorità giudiziaria dello Stato membro in cui hanno il proprio domicilio, nel caso di specie, essendo ENI Spa domiciliata in Italia, la società stessa è stata convenuta avanti il competente tribunale italiano.

Inoltre, occorre ricordare l'esatto tenore letterale dell'art. 7, n. 2 Reg. UE 1215/2012, secondo cui "*una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire*".

Tale norma è costantemente interpretata dalla Corte di giustizia nel senso che "**la nozione di "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" riguarda sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell'evento generatore di tale danno, di modo che il convenuto possa essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi ai giudici dell'uno o dell'altro di questi luoghi**" (sentenze del 28 gennaio 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37, punto 45; del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, punto 28; del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines, C-27/17, EC:C:2018:533, punto 28 e giurisprudenza ivi citata; e del 29 luglio 2019, Tibor-Trans Fuvarozo es Kereskedelmi Kft., C-451/18, punto 25)".

Ora, posto che l'Italia è certamente il luogo dove l'evento di danno lamentato dagli attori si è effettivamente concretizzato sulla base di quanto allegato e dimostrato sinora in giudizio dagli stessi attori persone fisiche, il giudice italiano appare in ogni caso quello competente a conoscere della controversia proprio in virtù della norma invocata dai convenuti a sostegno del preteso difetto di giurisdizione.

E ciò a prescindere dal fatto che "il danno iniziale" o "l'evento generatore" di tale danno sia avvenuto al di fuori del territorio nazionale - come sembra sostenere controparte, senza tuttavia offrire al riguardo prova alcuna.



Tra l'altro, giova ricordare che gli attori hanno agito anche in relazione ai "danni futuri" che a loro possono derivare in forza delle condotte ascritte ai convenuti, tant'è che nel giudizio *de quo* è stata chiesta anche la tutela inibitoria.

Peraltro, codeste Sezioni Unite della Cassazione civile (nella sentenza n. 28675/2020) hanno recentemente affermato che *"In tema di giurisdizione del giudice italiano, quando la domanda abbia per oggetto un illecito extracontrattuale trova applicazione il criterio di individuazione della giurisdizione fissato dall'articolo 7, n. 2, del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, a mente del quale una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; alla luce di tale criterio e della chiara e costante interpretazione che ne ha dato la Corte di giustizia dell'Unione europea, la giurisdizione si radica o nel luogo in cui si è concretizzato il danno o, in alternativa, a scelta dell'attore danneggiato, in quello dove si è verificato l'evento generatore di tale danno"*. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano in ordine all'azione proposta da una società italiana di accertamento dell'illegittimità di una condotta, consistente nella diffusione in Germania di valutazioni denigratorie in ordine alla sussistenza delle violazioni di una complessiva autoregolamentazione contrattuale e considerata come tale idonea a causare un pregiudizio professionale, ritenendo irrilevante il luogo di pubblicazione o di materiale immissione in circolazione della notizia lesiva e reputando invece decisivo il fatto che la società danneggiata avesse in Italia la propria sede statutaria, difettando la prova della preminenza dell'attività sociale in luogo diverso).

Allo stesso modo, la Corte di Giustizia, così come richiamata dalla successiva Cass Sez. Unite civili n. 3125 dep. il 9 febbraio 2021 (paragrafo 7 di motivazione), ha dapprima affermato, con la sentenza relativa alla causa C-189/2008, emessa il 26/6/2009, che la giurisdizione si radica nel luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima, in tal modo ponendosi nell'ottica di valorizzare il luogo in cui la vittima subisce la lesione dei propri diritti fatti valere in giudizio. Per poi proseguire, affermando che *"Il luogo in cui si è prodotto il danno non può essere confuso con quello in cui si è verificato il fatto che ha danneggiato il prodotto stesso, trattandosi in questo caso, infatti, del luogo in cui si è verificato il fatto generatore del danno. Al contrario, il luogo in cui «il danno si è concretato» (v. citate sentenze, Mines de potasse d'Alsace, punto 15, nonché Shevill e a., punto 21) è quello in cui il fatto generatore esplica i suoi effetti dannosi, vale a dire quello in cui il danno cagionato dal prodotto difettoso si manifesta concretamente."* (punto 27 di motivazione). Successivamente la Corte ha ritenuto di chiarire il criterio sopra enunciato alla luce del ed. principio dell'ubiquità. Il concetto di *"luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto"*, è stato, pertanto, ritenuto riferibile non solo al luogo di realizzazione del danno ma anche al luogo in cui si è prodotta la condotta all'origine del danno patito dalla vittima (CGUE C-12/15), principio confermato dalla successiva sentenza C- 451/2018 e dalla ancor più recente C-242/19.

Avendo tale giurisprudenza sottolineato la facoltà dell'attore di scegliere tra il luogo in cui è sorto il fatto lesivo e quello in cui il danno si è prodotto nei confronti della vittima, deve essere



riconosciuta la giurisdizione italiana a conoscere la causa nell'ambito della quale viene proposto il presente ricorso per regolamento di giurisdizione, con riferimento ad entrambi i criteri sopra enunciati.

Tanto basta, dunque, a fondare la giurisdizione del giudice italiano.

L'esito, comunque, non muta nemmeno se si fa riferimento al Regolamento del 11/07/2007 n. 864 (sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali), cd. "Roma II", che con previsione di ordine generale all'art. 4, par. 1, statuisce che *"1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto"*. E quindi con disposizione speciale (su danno ambientale e danni conseguenti) di cui all'art. 7 prevede che *"La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da danno ambientale o da danni arrecati alle persone o ai beni per effetto di un tale danno è quella risultante dall'articolo 4, paragrafo 1, a meno che la persona che chiede il risarcimento dei danni scelga di fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato"*.

Tanto premesso, è evidente che il fatto illecito che ha determinato il danno oggetto della presente causa è costituito dalle precise scelte aziendali in tema di emissioni climalteranti assunte alla società convenuta, che ha sede in Italia e che svolge un ruolo dominante rispetto alle consociate estere.

In tali termini la questione è stata affrontata e decisa nella già menzionata analoga causa *Milieudefensie e altri contro Shell* dal Tribunale distrettuale dell'Aia che, dopo aver ricordato le citate disposizioni di "Roma II", ha evidenziato come il cambiamento climatico dovuto alle emissioni di CO2 costituisce un danno ambientale ai sensi dell'art. 7 di Roma II e che l'adozione da parte di RDS-Royal Dutch Shell della politica aziendale del gruppo Shell costituisce una causa indipendente di questo danno ambientale e del danno ambientale imminente nei confronti dei residenti olandesi.

All'argomento della difesa ENI secondo cui le azioni *"non erano detenute dall'odierna convenuta, ma da società estere distinte e autonome dall'Eni che peraltro svolgono abitualmente le loro attività in joint venture con società governative locali"* (punto n 256), basti obiettare che le emissioni delle società di combustibili fossili devono essere valutate sulla base della teoria cd. *"corporate personhood"* per cui il ruolo strategico della capogruppo nella definizione delle politiche per l'intero gruppo comporta la sua responsabilità per le emissioni ad effetto serra complessive delle sue attività e dei suoi prodotti. Anche nel più volte ricordato precedente *Milieudefensie et al. c. Shell* la Corte dell'Aja ha ritenuto che *"a causa dell'influenza politica che RDS ha sulle società del gruppo Shell, essa ha la stessa responsabilità per queste relazioni commerciali che per le proprie attività"*.



Allo stesso modo, nessuna delle società del gruppo ENI viene interessata dalle decisioni strategiche oggetto del presente giudizio in quanto è la capogruppo ENI spa a contribuire all'emergenza climatica con conseguente violazione dei diritti umani, adottando dichiaratamente -come si è ricordato *supra*- politiche aziendali contrarie alla migliore scienza disponibile e agli obiettivi climatici fissati dalla comunità internazionale.

Per tutti questi motivi, si chiede che venga affermata la giurisdizione del giudice italiano a conoscere della presente controversia, essendo il territorio italiano il luogo in cui il danno agli attori si è concretamente verificato nonché il luogo in cui la convenuta ha la sua sede legale e, quindi, il luogo in cui la stessa convenuta assume le decisioni aziendali strategiche aventi impatto climalterante; decisioni che ricadono sulle società del gruppo (anche estere) controllate da ENI, su cui la medesima svolge un ruolo dominante.

P.Q.M.

i ricorrenti chiedono a codeste Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, previa eventuale integrazione del contraddittorio, di voler accogliere il presente ricorso per regolamento di giurisdizione e per l'effetto dichiarare che, nella causa civile sopra indicata pendente avanti il Tribunale di Roma - sez. II civile iscritta al R.G. n. 26468/2023, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario italiano adito.

In estremo subordine all'accoglimento del 1° motivo, i ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge n. 87/1953, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 2 della citata legge n. 204/2016 nella parte in cui non consente di immettere nell'ordinamento statale tutte le norme necessarie a rendere immediatamente applicabili le disposizioni dell'Accordo di Parigi sul contrasto al cambiamento climatico, nei confronti sia dei soggetti pubblici che di cittadini e delle imprese, in violazione dei diritti umani ed in contrasto con gli articoli 2, 9, 24, 41 e 117 Cost., in quanto rilevante e non manifestamente infondata.

Con ogni consequenziale di legge, anche in ordine al carico delle spese e competenze del giudizio.

Si deposita in allegato il fascicolo di parte del procedimento pendente avanti il Tribunale di Roma - sez. II civile iscritta al R.G. n. 26468/2023.

Si allegano i seguenti ulteriori documenti:

- 1) documentazione relativa alla legittimazione processuale di Greenpeace ONLUS: Statuto, delibera del consiglio direttivo di elezione del presidente, delibera del consiglio direttivo di approvazione dell'azione per regolamento di giurisdizione;
- 2) documentazione relativa alla legittimazione processuale di ReCommon ETS: Statuto, delibera del consiglio direttivo di elezione del presidente, delibera del consiglio direttivo di approvazione dell'azione per regolamento di giurisdizione.



Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è indeterminato.

Addì, 10 giugno 2024

Avv. Matteo Ceruti

